



TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE LAVORO

Il giudice, dott.ssa Claudia Canè
letto il ricorso che precede nel fascicolo Rg n 35152 /2024 ;
visti gli artt. 415 e 416 c.p.c.,

F I S S A

l'udienza di discussione del 28/1/25 h 10,30 innanzi a questo Giudice (presso la sede del Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro - sito in Roma – via Lepanto, n. 4, piano II - stanza 228) alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto/i che ha/hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova. Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art 151 cpc nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati , ossia tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria ed infanzia, sarebbero scavallati in graduatoria dalla ricorrente

rilevato che l'art. 151 c.p.c. riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150 cpc, è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero; che, pertanto, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 151 cpc , laddove si verta in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 cpc;

P Q M

Rigetta la richiesta.
Roma, 10/10/2024

Il Giudice

